

Adunanza del 23 Febbraio 1916.

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi che presiede l'adunanza, i Consiglieri Virardo e Pedrucci, il Direttore Generale Tocchi ed il Consigliere Romini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Opera provinciale contro la disoccupazione: rappresentanza dello Istituto.

Il Direttore Generale ricorda come il 29 dicembre u.s. il Comitato Permanente prendeva in esame una proposta della "Opera provinciale di assistenza contro la disoccupazione" (sorta sotto il patrocinio della "Liga Nazionale delle Cooperative Italiane") intesa ad ottenere che l'Istituto partecipasse all'opera suddetta nominando un suo delegato al Consiglio Generale, ciò che implicitamente avrebbe portato a concorrere anche con un contributo materiale.

Arj

Considerando però che la detta opera Nazionale non era ancora definitivamente costituita, il Comitato esprimeva l'avviso che non convenisse per allora allo Istituto di dare la sua adesione.



Ora la "Liga Nazionale delle Cooperative" ha comunicato il resoconto di una riunione dell'"Opera Provinciale contro la disoccupazione", dal quale risulta che questa si è definitivamente costituita, e chiede ancora che l'Istituto nomini il suo delegato.

Il Direttore Generale crede opportuno far rilevare che nel Consiglio Generale dell'Opera Provinciale è rappresentata anche la Cassa Nazionale di Previdenza, e che il contributo al quale l'Istituto può essere chiamato, sarà in ogni modo di ben lieve entità.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Direttore Generale, delega a rappresentare l'Istituto nel Consiglio Generale dell'Opera Provinciale di assistenza contro la disoccupazione, il Consigliere Beneduce, il quale accetta.

2.- Trasformazione di contratti speciali sottoscritti dagli ex soci della Cassa Mantua di Torino in polizze di assicurazione ordinarie. Concessione di anticipazioni sugli stessi contratti speciali.

Il Consigliere Beneduce ricorda come il Co.

mitato Permanente ebbe già occasione di portare
 la sua attenzione sulle richieste di prestiti su
 polizze fatte allo Istituto da assicurati già
 soci della Cassa Mutua Pensioni; e sulla
 possibilità che contratti speciali, sottoscritti dagli ex
 soci della Cassa medesima per periodi di breve
 durata, siano trasformati in contratti di assi-
 curazione a tariffe normali;

Per incarico del Comitato, egli ha atteso,
 d'accordo con gli Uffici competenti della Dire-
 zione Generale allo studio dei due argomenti,
 e comunica ora la seguente relazione, nella qua-
 le sono raccolte alcune proposte che potrebbero
 essere presentate al Consiglio di Amministrazione;

Con molta insistenza le Agenzie Generali
 hanno richiamato l'attenzione della Direzione Ge-
 nerale sulla possibilità che contratti speciali,
 (sottoscritti dagli ex soci della Cassa di Torino,
 per periodi di breve durata) siano trasformati
 in contratti di assicurazione a tariffe normali.

Orf

Le Agenzie Generali fanno considerare
 che dalla suddetta possibilità deriverebbe un
 eventuale concorso per lo sviluppo della
 produzione nell'attuale momento di crisi. Fanno
 pure giustamente osservare che fra soli due anni



L'Istituto paghera ingenti somme agli assicurati ex soci della Cassa, i quali potrebbero invece essere persuasi prima della scadenza a impiegare le in forme di assicurazione di vera Presidenza.

Esaminando la richiesta, risulta infatti che fra gli assicurati con contratti speciali se ne sono circa 30 mila che pagano premi compresi fra lire 5.50 e 11 lire mensili, e in conto dei contratti sono stati trasferiti all'Istituto premi unici di 500-1000 e piu lire.

È evidente che specialmente in questa categoria di assicurati si potrebbe reclutare un buon numero di affari di assicurazione.

La possibilita sembra tanto piu evidente se si ricorda che le precedenti concessioni dell'Istituto per la trasformazione delle quote di riparto in contratti a forma ordinaria, ebbe piccolo successo a causa degli ex-Agenti della Cassa Pensioni di Torino, i quali tenderano ad offrire unicamente i contratti a forme speciali.

Ma successivamente l'opera esercitata dall'Istituto per attuare accordi fra le Agenzie Generali e gli ex-agenti dipendenti dalla Cassa

di Torino ebbe completa applicazione durante le operazioni di assunzione della gestione dell'incasso premi dovuti dagli assicurati a forme speciali. Cosicché oggi ben 44 Agenzie Generali incassano direttamente i premi, e sono le maggiori Agenzie; mentre negli altri capoluoghi di Provincia buone intese sono state stabilite.

Inoltre, dei 450 Agenti, che fanno il servizio d'incasso speciale per conto dell'Istituto, circa 130 sono Agenti Locali, 32 Riceritori Postali e gli altri sono stati riconosciuti buoni elementi produttori dagli Ispettori.

È evidente che avendo riguardo ai precedenti solo ora potrebbe aver successo un'opera intensa di propaganda per reclutare affari di assicurazione ordinaria tra gli ex soci della Cassa, trasferiti all'Istituto.

Grande peso ha anche l'argomento esposto dagli Agenti Generali, che l'Istituto con le trasformazioni vedrebbe diminuire l'onere degli ingenti disborso, ai quali sarà costretto prossimamente, alle scadenze rispettive dei brevi contratti a tariffe speciali.

Premesso che le operazioni di trasformazione dei contratti speciali in contratti

Vrj



di assicurazione ordinaria riuscirebbero soprattutto utili all'Istituto sia per i maggiori margini che sono contenuti nelle tariffe ordinarie, che per ragioni amministrative, vediamo in quale forma e in quali limiti la trasformazione potrebbe essere accordata. Inizialmente conviene tener presente il valore medio probabile del capitale assicurato per le polise da emettere.

L'esperienza derivata dalle precedenti trasformazioni in polise ordinarie di assicurazione ha dato polise in circa lire 4000 di capitale medio assicurato annuo, al quale bisogna aggiungere il capitale medio assicurato, con le quote di riparto a premio unico; può ritenersi quindi che le polise mediamente assicurino una somma di poco inferiore a L. 5000.

Poiché l'operazione che si propone è il tipo di quella sopra accennata si potrebbero imporre gli stessi limiti di capitale e cioè esigere un minimo di capitale di L. 2000 a premio annuo che sarà maggiorato col capitale assicurato a premio unico.

Quittavia è d'uopo affermare che una maggiore convenienza per l'Istituto risulterà da contratti per somme superiori perché le tariffe ordinarie non offrono che scarsi margini per sopportare le spese di gestione, quando i contratti

sono prevalentemente di piccolo taglio.

In dipendenza di questo principio, ne deriva la opportunità di trattare in diverso modo le operazioni di assunzione dei nuovi contratti: a seconda che si tratterà di polizze fino a L. 5000 di capitale assicurato, complessivamente a premio annuo ed a premio unico, o di polizze di maggior valore.

Per le prime si propone, per la visita medica il modulo numero 18, in uso per le assicurazioni temporanee, mentre a carico dei contraenti sarà esatto un diritto fisso di polizza di L. 2 per le polizze superiori a L. 5000 si procederà alla visita medica ordinaria e alla stipulazione dei contratti secondo le norme consuete.

Chj

Le trasformazioni sarebbero consentite nell'unica forma Mistà con l'adizione delle tariffe ordinarie a premio unico e a premio annuo.

Circa le provvigioni agli agenti si propone di corrispondere l'8% sul capitale assicurato sia col premio unico che coi premi successivi, per le polizze fino a lire 5.000, -

Per le polizze di valore superiore, le provvigioni

ni sarebbero liquidate sul capitale assicurato a premio annuo secondo le norme consuete. -

Ulteriori condizioni per la trasformazione sarebbero le seguenti:

- 1.- Il contratto preesistente dovrà essere di capitale differito.
- 2.- L'età dell'assicurato non dovrà superare 55 anni.
- 3.- I valori di riscatto delle polizze preesistenti saranno annuiti come premi unici mentre non si consentirà che siano ritenuti in conto dei premi annui.
- 4.- Si consentiranno prestiti sulle nuove polizze, fino alla concorrenza del 75% dei premi unici.
- 5.- I nuovi contratti non saranno soggetti a decadenza per la parte relativa ai premi unici.
- 6.- I contratti preesistenti saranno estinti solo quando siano perfezionati i nuovi contratti.
- 7.- I valori di riscatto dei contratti da estinguere saranno calcolati attribuendo sia ai premi unici costituiti dalle quote di riparto della Cassa che ai premi annui versati, l'interesse del 3 1/2% annuo, se si tratta di contratti di capitali differiti senza controassicurazione, e del 3% se con controassicurazione. - In questi conteggi i premi mensili versati saranno ritenuti del

valore unitario di L. 1- per quota.

Le condizioni delle polise speciali offerte agli
ecc-soci della Cassa Mutua di Torino com-
prendono la seguente clausola ai N° 11 e 9
dei due tipi di contratti:

" N° 11 e 9 - L'Istituto può concedere pre-
stiti ad interesse anticipato sulle polise fino
" alla concorrenza della quota di riparto alla
" Cassa Mutua di Torino impiegata a fu-
" mio unico presso l'Istituto Nazionale: se-
" pero vi è un beneficiario del contratto di
" assicurazione e necessario il di lui consen-
" so " .

Immanco tutto risulta non dubbio che
la concessione dei prestiti è una facoltà
che può esercitare l'Istituto e non un drit-
to degl'assicurati: tuttavia sembra opportuno
esaminare se le insistenti richieste degli inte-
ressati possano in qualche modo essere accolte,
avendo riguardo alla necessità di non complicare
le operazioni di assicurazioni in corso con ope-
razioni finanziarie che comporterebbero notevole
onere amministrativo.

Prof

L'Istituto potrebbe procedere, man mano
a seconda dei risultati dell'esperienza, ad



accogliere le domande più insistenti degli assicurati, ritenendole come richieste di liquidare anticipatamente i capitali assicurati, col proposito di eliminare dal portafoglio i contratti di più immediata scadenza. Perciò il gruppo dei contratti sui quali si proporrrebbe di iniziare le operazioni di anticipata liquidazione è quello dei contratti a capitale differito con controassicurazione per la durata di 5 anni.

I valori di riscatto relativi sarebbero calcolati riducendo i capitali assicurati, a termine del patto di polizza, in proporzione dei premi versati e scontando detti capitali al 6%.

Il Comitato, preso atto della relazione di cui è stata data lettura, delibera di presentarla come propria al Consiglio di Amministrazione, e di proporre al Consiglio medesimo l'adozione dei provvedimenti seguenti:

1. Sono autorizzate le trasformazioni dei contratti a forme speciali degli ex soci della Cassa Mutua Pensioni di Torino in contratti a tariffa ordinaria, purché i con-

traenti sottoscrivano una nuova assicurazione a premio annuo per il minimo di capitale di L. 2000, che sarà maggiorato col capitale assicurato a premio unico;

2. Se si tratterà di polisse fino a lire 5000 di capitale assicurato complessivamente a premio annuo e a premio unico, per la visita medica si userà il mod. N.° 18 in uso per le assicurazioni temporanee, e a carico dei contraenti sarà la spesa di polizza di lire 2; per le polisse superiori a lire 5000, si procederà alla visita medica ordinaria e alla stipulazione dei contratti secondo le norme consuete;

3. Se trasformazioni saranno consentite nell'unica forma mista con l'adozione delle tariffe ordinarie a premio unico e a premio annuo.

4. Agli Soenti sarà corrisposta per le polizze fino a lire 5000 una provvigione pari all'8% del capitale assicurato, sia col premio unico che coi premi annui. Per le polisse di valore superiore la misura della provvigione sarà normale sul capitale assicurato a premi annui.

5. Le trasformazioni saranno consentite:

a) agli ex soci della Cassa Pensioni assicurati presso l'Istituto con contratti a capitale differito; che abbiano età non superiore a 55 anni;

b) ai nuovi contratti sarà accreditato sotto forma di premio unico il valore di riscatto delle polizze preesistenti;

c) saranno consentiti prestiti sulle nuove polizze, fino alla concorrenza del 75% dei premi unici.

d) i nuovi contratti non saranno soggetti a decadenza per la parte relativa ai premi unici.

e) tali valori di riscatto saranno pari ai montanti dei premi unici, costituiti dalle quote di riparto, e dei premi annui versati, capitalizzati all'interesse del 3 1/2% annuo, se si tratta di contratti a capitali differiti senza controassicurazione, e al 3% se si tratta di contratti di capitali differiti con controassicurazione. I premi mensili versati saranno accreditati nella misura di lire 1 per quota.

In merito alle richieste di prestiti degli assicurati a forme speciali delibera di autorizzare le liquidazioni anticipate di capitale differito con controassicurazione della durata di 5 anni, quando gli

assicurati ne facciano ripetute richieste.

I valori di liquidazione saranno calcolati scontando al 6% i capitali assicurati, ridotti in proporzione dei premi versati, a termini del patto 7° di polizza.

3. Polizza dell'avvocato Natale:
Prestito.

Il Sig. Comm. Avv. G. Natale, Direttore del periodico "Il Giorno" di Napoli, assicurato con polizza N° 1292/694, categoria Mista, per capitale di Lire 50.000, emessa il 27 febbraio 1913 per tramite dell' Agenzia Generale di Napoli, non pagò in tempo utile il premio mensile scaduto il 27 febbraio 1915.

dfj

La polizza venne quindi sospesa e ha corso il regolare periodo di mora non essendo pagate le prime tre annualità di premio, si procedette alla rescissione.

Il termine utile entro il quale è possibile la riattivazione scade il 27 del corrente mese e l'assicurato, desiderando di non perdere il frutto dei premi fino ad ora sborsati e non disponendo sul momento della somma occorrente per versamento delle 12 mensilità inco-



lute, chiede che, data la crisi attuale, gli venga accordata una congrua dilazione, dichiarandosi disposto a ritirare in più solte, parte delle quitanze arretrate in modo che il termine del periodo utile per la rimessa in vigore del contratto venga automaticamente spostato nel tempo.

L'assicurato dichiara inoltre che con i pagamenti parziali che domanda di fare, tende soltanto a conservarsi la possibilità di riattivare la polizza, riconoscendo a priori che gli effetti della stessa rimarrebbero sospesi, anche in caso di decesso, fino a che i premi non fossero regolarmente corrisposti.

L'accogliere la domanda dell'avv. Natale equivarrebbe a sovvertire completamente le basi del contratto.

In fatti di queste, fanno parte integrante le disposizioni concernenti il mancato pagamento dei premi, le quali (art. 5) ammettono la riattivazione senza visita medica e col solo pagamento dei premi ed interessi nei primi quattro mesi dalla scadenza del premio insoluto; e con visita medica in un ulteriore periodo di mesi otto, dopodiché, trascorso un mese intero, la polizza rimane definitivamente uscita; senza alcun beneficio per l'assicurato se non furono

pagate tre annualità, e con diritto ad una polizza ridotta se la annualità versate furono almeno tre.

Se il desiderio dell'art. Natale fosse appagato, così come egli lo espone, l'Istituto verrebbe ad infrangere a proprio danno il patto fondamentale, rinunciando poco prudentemente al diritto di rescissione, e costituendo un precedente che potrebbe divenire pericoloso.

Notisi poi che, nel caso concreto, essendo pagate due annualità, la rescissione, a differenza delle altre che colpiscono polizze nel primo anno di vita e che sono le più numerose, è una di quelle che danno un certo utile.

In occasione del terremoto Calabro-Tiulo apposta legge, rimorata pel terremoto recente della Marsica, a prorogati i termini per il pagamento premi scaduti in un dato periodo, conservando l'efficienza dei contratti, finché alle scadenze successive, anche se comprese nei termini di cui sopra, le rate scadute fossero regolarmente corrisposte.

Ma qui non ricorre analogia di caso.

stanze che giustifichi una concessione in tal senso, e d'altra parte se non si può disconoscere la gravità della crisi attuale, non si deve però nemmeno dimenticare che non è precisamente sull'industria giornalistica, che la stessa ha particolarmente influito.

A ciò posto, è tenuta presente la deliberazione dell'On. Consiglio di Amministrazione il 16 Novembre 1915, con la quale si ammette la concessione di prestito sulle polizze per le quali mancano soltanto un semestre di premio, o meno, al compimento della terza annualità, ed il completamento di questa mediante ritenuta sul prestito stesso; l'ufficio competente ha prospettato una soluzione che concilierebbe forse il desiderio dell'assicurato con la legalità, e che il Direttore Generale propone al Comitato:

Poiché sulla polizza 1292 sembro pagate due annualità, visto che l'ass. Natale non è alieno dal versare una parte dell'annualità in sofferenza; considerato che su tre premi annui pagati la polizza avrebbe un valore di riscatto pari a lire 60/0, si potrebbe cioè proporre all'assicurato, previo esame medico, l'imme-

diato versamento di cui mensilità, con conseguente concessione di un prestito nella completa misura, applicando a lui la deliberazione del Consiglio sopra ricordata.

Il Comitato delibera di accogliere la proposta enunciata dal Direttore Generale

4. Riattivazione di polizze del principe di Sirignano.

Il Direttore Generale riferisce che il Signor Caravita Giuseppe, Principe di Sirignano, Senatore del Regno, è assicurato con le seguenti polizze della Compagnia La Mutua Italiana.

- N° 7762 per lire 50.000 stipulata il 30 Maggio 1908
- " 9478 " " 12.000 (non lire 25000 come l'assicurato scrive) stipulata il 22-12-1909
- " 3382 " " 6.000 stipulata il 15 ottobre 1905.

107

Le prime due sono a capitale differito integrate della contro assicurazione: e portano quale patto di polizza (art. 5) che la riattivazione per la somma originaria può essere accordata in qualsiasi tempo, purché vengano pagati i premi arretrati con gl'interessi composti del 5%.



L'ultima, quella al N. 3382 è pure a Capitale Differito ma senza controassicurazione: l'epoca della scadenza è il 14 ottobre 1920, e se l'assicurato sarà in vita a tale data, e la polizza fosse stata in vigore, ritirerebbe la somma assicurata.

La polizza risulta di vecchia edizione; fa parte cioè delle prime emesse dalla Mutua Italiana, le quali portano condizioni generali che includono diritto a riscatto, riduzione, non prevedono però la riattivazione, poiché in caso d'insolvenza del premio si dà luogo al prestito d'ufficio.

La Mutua di fronte a tale situazione, e avendo adottato lo stesso modulo per i capitali Differiti, in deroga dei patti contrattuali, aggiunge il presente inciso: Per la presente polizza i patti delle seguenti Condizioni Generali, in quanto sono applicati, sono modificati nel senso che non si accordano né il riscatto, né i prestiti. In caso di morosità il Contraente ha un anno di tempo per riattivare il contratto, o domandare la riduzione, decorso il quale termine, l'associazione si acquisisce di pieno diritto i pre-

mi versati ed annulla il contratto.

Ciò premesso si avverte che i premi delle suin-
dicate polisse risultano rispettivamente sospesi:

per la polizza	77.62	dal	27	Aprile	1914
"	94.78	"	20	"	1914
"	3382	"	15	"	1914

In applicazione alle condizioni generali di con-
tratto furono in conseguenza le prime due ridot-
te ad un capitale rispettivamente di lire 11904,75
a L. 2400, e rescisa la terza.

L'assicurato ne chiese solamente la riattiva-
zione il 26 Gennaio 1916, e in base ai patti
contrattuali, essa fu accordata per le prime due
polisse, fu rifiutata per la terza, tenuta pre-
sente la duoga sopravvissuta.

Orf

Il principe di Salignano, chiede ora che
sia accordata eccezionalmente la riattivazione
anche dell'ultima polizza.

Attenendoci alle disposizioni di polizza,
essa non dovrebbe essere consentita: e vero che
la riattivazione è a tutto pericolo dell'assiu-
rato, poiché se egli premorisse prima del
14 Ottobre 1920 il capitale non sarebbe paga-
to; d'altra parte riattivandola, l'Istituto,
e in quanto l'assicurato sopravvivesse alla



scadenza, verrebbe a perdere il beneficio dei premi acquisiti.

Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale, è d'avviso che in via eccezionale possa essere accordata all'assicurato la riattivazione di tutte e tre le polizze.

5. - Polizza Enrico Thomann.

Il Direttore Generale riferisce che la polizza N° 23882 della Reale, assicurato sig. Enrico Thomann, emessa il 7 Marzo 1896 per franchi 15000 (pagabili in pezzi d'oro), in forma Mista a premio annuo, durata anni 20, e che va quindi a scadere il 7 Marzo prossimo, si trova attualmente, essendo gravata di un prestito di lire 5000, ad avere insoluti:

a) la quietanza semestrale di premio, scaduta il 7 Settembre 1915 (ultima dovuta).

b) la quietanza annuale d'interessi, scaduta il 7 Marzo 1915 (ultima dovuta).

Esiste però fra i sospesi di cassa un deposito di L. 111,55 per altrettante rimesse il 31 Marzo 1915 dall'assicurato alle Assicurazioni Dirette, a titolo d'interessi prestato.

Il Signor Dott. Enrico Thomann ci scrive

da Gorizia in data 22 gennaio u.s. una lettera, che si viene trasmessa dall'On. Senatore Principe di Frasso Dentice, e domanda che alla scadenza del contratto (7 marzo 1916) gli venga liquidato, in franchi oro, il capitale assicurato, dedottone l'ammontare del prestito e quello delle quietanze involute sindacate, delegando a riscuotere la somma residua il Sig. Fernando Scandutti, di lui cognato, residente in San Vito sui Normanni ed enologo del sum nominato Senatore.

Convidentemente alla richiesta dell'assicurato ostano le precise disposizioni contenute nelle condizioni Generali del Contratto, articoli 2° e 3°, ed in quelle dell'allegato di prestito, Art. 2° sempre quando però non si voglia tener conto del versamento in conto interessi prestiti e delle circostanze specialissime create dallo stato di guerra fra l'Italia e l'Austria.

In forza di tale considerazione l'ufficio competente così ha enunciato le diverse soluzioni che al quesito si potrebbero dare:

1) Aderire alla domanda dell'assicurato.

In tal caso dal capitale assicurato di franchi oro 15.000 dovrebbero dedursi:

l'ammontare del prestito in L. 5000.

Acquisto L. 5000.

la quietanza semestrale di premio scaduta
il 7-9-15 in " 348.01
(somma franchi 315.15 al cambio del 7-9-15)
la quietanza annuale interessi di prestito
scaduta il 7-3-15 in " 273.19

ed in complesso L. 5621.20

ed alla differenza, fra il capitale e le trattenute,
della quale non si può determinare con esattezza
l'importo se non è stabilito il cambio dell'oro,
ma che al cambio odierno di lire 124.50 sarebbe
di lire 13050, circa, si dovrebbero aggiungere le
lire 111.55 rimesse come sopra e dette dall'assiu-
rato, ritenendo però gli interessi di mora sulle que-
tanze pagate in ritardo.

2) applicare il disposto dell'art. 2° delle Con-
dizioni Generali di polizza e ridurla quindi
di ufficio a franchi 14250, pel mancato paga-
mento della quietanza 7-9-15, considerando
con l'accennata rimessa di lire 111.55 come prova
dell'intenzione dell'assicurato di corrispondere a
tempo debito gli interessi scaduti sul prestito.
Avremmo quindi:

Capitale ridotto in franchi oro 14.250 -

da cui si deduce:

Prestito L. 5000 -

quietanza annuale interessi di
prestito scaduta il 7-3-15 in L. 273,19

in totale L. 5273,19

con una differenza, sempre al cambio di lire 124,50
di lire 12.470,- circa, che dovrebbe essere aumenta-
ta del noto deposito di lire 111,55, e diminuita
degli interessi di mora sulla quietanza interessi
prestito.

3) applicare rigidamente le condizioni di polizza e quelle dell'allegato di prestito ed effettuare il riscatto al 7 Settembre 1915, ottenen-
dosi;

Valore di riscatto in franchi oro 13906,58
meno:

Prestito L. 5000 -

interessi del 5% su L. 4000 /pre-
stito vecchio e del 6% su L. 1000
(prestito nuovo) dal 7-3-15 al

7-9-15 130 -

Com. e soprattasse relative 4,81

In totale L. 5134,81



con un residuo, al cambio sindacato, di lire 12.180
circa accresciuto sempre dal rimborso di lire
111.55.

Da quanto sopra esposto risulta che fra l'am-
montare dei singoli pagamenti che l'Istituto
dovrebbe fare nei tre diversi casi non corrono
differenze troppo sensibili, poiché la più forte
di lire 8% circa, è quella che sta fra il pa-
gamento portato dalla soluzione prima, con la
quale si vorrebbe a secondare l'assicurato, e quel-
lo relativo alla terza soluzione, conforme ai patti
di polizza.

Il Comitato, sentita la relazione del Direttore ge-
nerale, è di parere che, per la liquidazione della
polizza del Sig. Enrico Thomann sia da accogliere
la seconda delle soluzioni prospettate dal compe-
tente Ufficio.

Considerando però che, data la residenza
in Gorizia dell'assicurato, trattasi secondo ogni
probabilità di un cittadino Austro-Ungarico;
il Comitato ritiene che deva accertarsi la
nazionalità del Sig. Enrico Thomann, e qualo-
ra risulti confermato che egli è austriaco,
convenga sospendere il pagamento della somma
da liquidarsi, giusta la facoltà che deriva dalle

disposizioni sancite con l'articolo 2 del Decreto
Luogotenenziale del 24 Giugno 1915 N. 902.

6. Vertenze Giudiziali per Mutui
concessi alla Cooperativa ca-
se ed alloggi per impiegati di
Roma.

Il Direttore Generale riferisce sopra alcune
vertenze giudiziarie relative a mutui concessi dal-
la Cassa Mutua Pensioni di Corino alla
Cooperativa Case e Alloggi per Impiegati
di Roma, ora trasferiti a questo Istituto, e
presenta pure al riguardo una relazione com-
pilata dall'ass. Francesco Soro, al quale,
rispetto alle vertenze concernenti mutui della
specie è stato confermato il mandato che
già gli era stato conferito dal Regio Com-
missario liquidatore della Cassa medesima.

dsj

Il testo di tale relazione viene qui ap-
presso riportato;

On. Signor Direttore Generale
dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Roma

In adempimento all'incarico conferito
mi dalla S. V. Illma Le trasmetto una bu-



de memoria riguardante i rapporti che sono interceduti
tra la Cassa Mutua Pensioni e la Cooperativa
"Case e Alloggi"; e ne esprimo alcune mie con-
siderazioni sia sulle azioni giudiziarie in corso con-
tro la predetta Cooperativa e contro i suoi ammi-
nistratori, sia sulle proposte di transazione.

I

A) La Cassa Mutua Cooperativa Pensioni sti-
pulo con la Cooperativa "Case e Alloggi
per Impiegati", ed a favore di questa i
seguenti mutui fruttiferi:

1° Per L. 280.000 (Rogito 13 dicembre
1910, Notar Cosatti e 1° gennaio 1912, Notar
Colisari);

2° Per lire 281.000 (Rogito 27 febbraio 1910,
Notar Pinaldi);

3° Per lire 355.000 (Rogito 1° gennaio 1912,
Notar Colisari);

4° Per L. 450.000 (Rogito 13 dicembre 1910,
Notar Cosatti e 1° gennaio 1912 Notar Colisari);

La Cassa Pensioni pago integralmente
le predette somme; indi si dette inizio all'am-
mortamento del capitale mutuato e degli inte-
ressi, giusta i termini e le modalita' contenute
nei predetti contratti.

Ben presto però la Cooperativa "Case e Alloggi" si dimostrò inadempiente ai patti del Contratto di Mutuo più importante: quello di L. 450.000.

Ed allora la Cassa Pensioni, valendosi della clausola risolutiva e della formula esecutiva contenute nei contratti 13 dicembre 1910 e 17 gennaio 1912, intimò, in data 4 luglio 1913, l'ufficiale Giudiziaro Mastulli, il preetto immobiliare per il pagamento del residuo capitale e interessi, a tutto il 30 giugno 1913, e cioè per il pagamento della complessiva somma di lire 456190,35.

Erano a tale punto le cose, quando, con sentenza 4 luglio 1913, del Tribunale di Roma, venne dichiarato il fallimento della Cooperativa "Case e Alloggi", e nominato curatore il Prof. Michele Buonfino.

B.) Sospesi pertanto gli atti esecutivi contro la Cooperativa fallita, la Cassa Pensioni, nel termine stabilito dalla Sentenza dichiarativa del fallimento, presentò la sua domanda di insinuazione; chiedendo che il suo credito: per lire 1.084.078,55 - (comprensenti i mutui per Lire 280.000: 355.000



e 450.000 : decurtati delle somme già pagate ;
e alcune somme pagate per spese al Notaio Coligni
e l'importo dei premi per le Assicurazioni Incendi)
fosse ammesso al passivo del fallimento in sede
Ipotecaria : e per lire 281.000 fosse ammesso
in sede Chirografaria, e solo eventualmente
e condizionatamente per le somme per le quali
risultasse incapiente nei giudizi di espropria-
zione degli immobili sui quali gravava il mutuo
di L. 281.000 stipulato con contratto 17 gennaio
1912, per Notaio Coligni.

La Cassa Pensioni giustificava le sue
domande con :

a) Gli stabili, cui si riferivano i mutui
per lire 280.000: 355.000 e 450.000, e sui quali
gravava l'ipoteca di 1° grado a favore della
Cassa Pensioni, appartenessero o doversano appa-
tenere alla Cooperativa "Case e Alloggi",
solamente ; e quindi questa era sua debitrice
diretta: Se la Cooperativa "Case e Allog-
gi" li avesse alienati, tutti o in parte, quando e
a chi, alla Cassa Pensioni non risultava ; e in
ogni modo tali alienazioni (nulle nei suoi riguar-
di) non potevano pregiudicare i suoi diritti
verso la Cooperativa medesima.

L'ammissione del suo credito in sede ipotecaria
dovrà perciò ammettersi nei confronti della
Cooperativa "Case e Alloggi".

b) Il mutuo di lire 281.000 era stato fatto
dalla Cassa Pensioni alla Cooperativa "Case
e Alloggi" con la precisa designazione e condi-
zione che esso servisse alla costruzione di 15
villini distinti, ciascuno di essi assegnato a
soci della Cooperativa, nel contratto predetto
sanzionatamente indicati. La Cassa Pensioni
dovrà perciò considerare il mutuo fatto ai
15 soci individualmente, a norma degli arti-
coli 1° e 2° della Legge sulle Case Popolari,
con la garanzia solidale della Cooperativa
"Case e Alloggi". A questa quindi avrebbe
dovuto rivolgersi per il rimborso delle somme mu-
tuate, soltanto nel caso che i 15 soci assegna-
tari fossero rimasti inadempienti, e per quella
parte soltanto per la quale risultasse incapiente
nei giudizi di espropriazione degli immobili.

Chj

Ed in base a tali considerazioni la
Cassa Mutua chiese l'ammissione condizio-
nata in sede chirografaria del suo credito
per il mutuo di L. 281.000.

Il Tribunale - con sentenza 19 novembre.



10 dicembre 1914 - non entro nel merito delle questioni prospettate dalla Cassa Pensioni, che lascio perciò impregiudicate; ma - affermato e ritenuto, in linea pregiudiziale, che, ad eccezione di uno stabile (quello su cui gravava la ipoteca per lire 450.000), tutti gli altri erano in possesso di terzi giudici dovendo la Cassa Pensioni promuovere il giudizio di spropriazione contro i terzi possessori, salvo ad essere ammessa al passivo del fallimento in sede chirografaria per quelle somme per le quali eventualmente fosse rimasta incapiente nei giudizi di spropriazione contro i terzi possessori.

Naturalmente il Tribunale ammise la Cassa Pensioni al passivo del fallimento in sede ipotecaria per lire 456.190,35 di cui sopra si è detto.

2) Frattanto la Cassa Pensioni, avuto durante le mosse del giudizio, ufficiale notizia e dichiarazione della Cooperativa "Case Alloggi", che essa non era più al possesso di due stabili su cui gravava la ipoteca della Cassa stessa, per essere tali stabili stati venduti alla Cooperativa "fidium".

e al Signor Eugenio Novaro; prima ancora che la Sentenza nel giudizio di contestazione fosse emanata, e senza pregiudizio degli ulteriori suoi diritti ed eccezioni - non potendo procedere al giudizio di espropriazione contro il Fallimento medesimo, per la disposizione dell'art. 800 Cod. Comm. non perdette invece tempo ad iniziare gli atti di espropriazione contro i terzi possessori.

E perciò - previa le formalità di legge - :

a) con atto in data 30 ottobre 1914, l'Ufficiale Giudiziario Reighi, intimava precetto in via immobiliare al Sig. Eugenio Novaro, possessore dello stabile in piazza d'Armi, costituito da rez de chaussée e quattro piani superiori (Mutuo di L. 355.000) ;

b) con atto in data 11 agosto 1914, l'Ufficiale Giudiziario Mastilli, intimo precetto in via immobiliare alla Cooperativa "Fiduum" per il pagamento del capitale mutuo di L. 2,562,23 (residuo della maggiore somma mutuata di Lire 280.000)

c) per il rilascio dello stabile in Roma,



piazza Caprera, costruite in cemento armato, composto di un piano sotterraneo di un rez de chaussée e di tre piani superiori.

Successivamente essendo risultato che la Cooperativa "Lidium" aveva, a sua volta, venduto lo stabile predetto, in data 28, 29 e 30 Ottobre 1914, l'Ufficiale Giudiziario Francini, intimo precetto immobiliare ai nuovi terzi possessori, signori: Ciccone Federico; Ciccone Felicità; Silvestrini Francesco, Bonolumi Luigi; Bonado Enrico; Caspariani Giuseppe; Ciampi Domenico; Acquaroli Angelo; Cairo Emma; Regola Bellarista, e Binna Barberina.

Di tutti i predetti intimati, il solo Novaro fece opposizione al precetto immobiliare, con atto 7 novembre 1914, Ufficiale Giudiziario Ficca. La causa relativa è tuttora in corso.

Senonché innanzi che la Cassa Pensioni procedesse al giudizio di espropriazione contro la "Lidium", e i suoi aventi causa e che si svolgesse e decidesse il giudizio per la predetta opposizione a precetto immobiliare, due fatti nuovi intervennero a sospendere

gli atti; e cioè:

1) La conclusione da parte della Cooperativa "Case e Alloggi" di un concordato coi suoi creditori alle seguenti condizioni:

- a) Pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- b) Pagamento del 10% ai creditori chirografari, tre mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza omologatrice del concordato stesso;
- c) Garanzia della Società Cooperativa Aedes Romanae che nella proposta di concordato dichiarava di assumere tutte le attività della Cooperativa fallita, di qualunque natura, diritti, azioni e ragioni, comunque ad essa spettanti;
- d) Amministrazione dell'Azienda, fino al compimento degli obblighi portati dal concordato, affidata al Curatore Prof. Buonvino.

Di

Il Verbale di Concordato - in data 25 febbraio 1915 fu omologato con sentenza del Tribunale di Roma in data 24 Marzo 1915, notificata nelle forme di legge il 14 aprile 1915.

In seguito a ciò il fallimento della Cooperativa "Case e Alloggi" venne chiuso, con verbale, in data 14 giugno 1915.



2) L'inizio di trattative amichevoli tra il
Regio Commissario della Cassa Pensioni, Comm.
Stella, e gli interessati per una transazione.

A questo punto erano, in linea di fatto,
i rapporti tra la Cassa Pensioni e la Coope-
rativa Case e Alloggi, e suoi aventi causa,
quando lo Istituto Nazionale delle Assicura-
zioni si surrogò alla Cassa Pensioni in
tutti i diritti verso la predetta Cooperativa.

II

Fondamento giuridico delle azioni dello
Istituto Nazionale delle Assicurazioni
contro la Cooperativa "Case e Al-
loggi" e contro i suoi aventi causa.

Da quanto sopra si è esposto si rile-
va che le azioni giudiziarie dello Istituto Assi-
curazioni contro la Cooperativa "Case e
Alloggi" e contro i suoi aventi causa, so-
no attualmente ;

- 1) Giudizio di espropriazione contro la Coo-
perativa "Case e Alloggi", per lo stabile
in via Alpi n. 30 e 32, di cui è tuttora
in possesso la Cooperativa medesima,
in dipendenza del mutuo di L. 450.000;
- 2) Giudizio di espropriazione contro la Coo-

perativa "Sidiim" e contro i suoi aventi
causa per lo stabile in piazza Caprena,
in dipendenza del Mutuo di lire 280.000;

3) Giudizio di opposizione a precetto immo-
biliare - e, in seguito, giudizio di espropria-
zione contro il Sig. Eugenio Novaro, per
lo stabile in piazza di Armi, in dipen-
denza del Mutuo di L. 355.000.

Ordene:

a) Sul diritto dello Istituto a procedere al
giudizio di espropriazione contro la Coopera-
tiva "Case e Alloggi", non può sorgere
alcun dubbio.

Invero;

A parte che la Cooperativa "Case e
Alloggi", era già caduta in istato di inadem-
pienza verso la Cassa Pensioni prima
ancora che venisse dichiarato il Fallimento
suo, e che in conseguenza di ciò era
già stato intimato ad esso il precetto in
sua immobiliare per l'integrale rimborso
del capitale mutuato; a parte cioè, il
contratto di mutuo si è risolto anche
per il fatto stesso della dichiarazione del
fallimento della Cooperativa, a norma



degli articoli 1176 Cod. Civile e 701 Cod. Comm.

Nè sarebbe opporre che la Cooperativa medesima ha concluso, in seguito, il concordato coi suoi creditori; giacchè tale concordato, a cui, naturalmente, la Cassa non ha aderito - non può pregiudicare i diritti dell'Istituto mutuante, creditore ipotecario.

La formula esecutiva di cui è munito il contratto dà, infine, all'Istituto Nazionale la facoltà di procedere senz'altro al giudizio di espropriazione senza duppo di pronuncia del Magistrato.

8) Similmente è a dirsi per il giudizio riguardante il mutuo di L. 280.000 e lo Stabile in piazza Capura.

Il fatto che in possesso di Stabile sia ora la Cooperativa "Liduum", o i suoi aventi causa, non pregiudica nemmeno i diritti dello Istituto verso la Cooperativa "Case e Alloggi".

Invero la legge, art. 2076 Cod. Civ. - consente al creditore di far subastare lo immobile ipotecato a garanzia del suo credito, anche dopo che è passato in proprietà

altri; e quindi è indiscusso il diritto dello Istituto delle Assicurazioni di procedere alla subastazione dell'immobile ipotecato a garanzia dei suoi diritti verso la Cooperativa "Case e Alloggi", anche se questo è ora in possesso della "Lidium", e degli aventi causa di questa; e anche se può, in ipotesi, essere considerato valido il contratto di vendita intervenuto tra la Cooperativa "Case e Alloggi", e la "Lidium".

Ni vale il dire che la Cooperativa "Lidium", si è con tale contratto assunto l'obbligo di pagare i creditori aventi ipoteca sul fondo acquistato; e che quindi essa e non la Cooperativa "Case e Alloggi" deve ormai essere considerata come debitrice diretta dell'Istituto; giacché non è duopo rilevare che la semplice delegazione a pagare, non accettata dal creditore ipotecario, non opera, per sé sola, novanta, né quindi la liberazione del creditore originario.

Si aggiunge che a parte ogni altra circostanza - la "Lidium", anche se considerata come debitrice diretta della Cassa Pensioni, sarebbe non di meno essa stessa

AM



inadempiente, per il fatto che non ha pagato, né ha offerto nei modi di legge di pagare i ratei di ammortamento e interessi" allo Istituto Mutuante.

La subastazione sarebbe quindi - per ciò solo - giustificatissima.

c) Uguali considerazioni possono farsi per il Novaro, anch'esso, come la "Lidium", terzo possessore di uno stabile ipotecato a favore dei diritti dello Istituto verso la Cooperativa "Case e Alloggi".

Il Novaro, nel suo atto di opposizione a precetto, pare voglia accennare a questa tesi: che la Cassa Pensioni, pur non essendo intervenuta nel contratto di vendita tra esso e la Cooperativa "Case e Alloggi", non può non riconoscere la validità di tale vendita, e non considerare esso Novaro come suo debitore diretto, per il fatto che egli era socio della Cooperativa "Case e Alloggi", e come tale aveva diritto di accollarsi il Mutuo della Cassa.

Tenonchi, a parte che tale circostanza non infirma menomamente le considerazioni che precedono e specialmente quella che il Novaro sarebbe semmai esso stesso inadempiente

verso la Cassa Pensioni, ed ora, verso lo Istituto Nazionale - a parte cio', non e' chi non veda come tale tesi non abbia consistenza giuridica; giacche' se e' vero che la legge sulle Casse Popolari - agli articoli 1 e 2 acconsente che i mutui siano fatti anche individualmente e direttamente ai soci delle cooperative, non e' meno vero che arbitrio di tale concessione deve essere lo Istituto mutuante stesso, e non la Societa' Cooperativa a cui il socio appartiene; e che il contratto di mutuo deve farsi direttamente fra l'Istituto mutuante e il Socio, coll' intervento della Societa' Cooperativa cui questi appartiene, ai fini e per gli effetti della prefata legge (art. 11) e del relativo regolamento (articoli 9 e 56).

Tutto cio' infine dispensa dal rilevare ancora che scopo e fine della legge sulle Casse Popolari si e' quello di assicurare ai Soci delle Cooperative una casa adatta ai bisogni della propria famiglia, non quello - come in effetto avvenne nel caso Novaro - di consentire mutui ai soci per la costruzione e lo acquisto di case, composte di parecchi piani, adatte e dirette esclusivamente a quelle specu-

W



razioni che la legge sulle Cas Popolari vuole impedire.

Non stando le cose, poiché inoltre nella opposizione del Novaro spiegata non si denuncia né vizi di forma né la nullità del pucetto in simatogli, ne consegue che la opposizione stessa non ha seria consistenza giuridica; e che nulla impedisce che anche gli atti di espropriazione contro il Novaro, legalmente iniziati, possano essere, con esito indubbio, condotti a termine.

III°

Proposta di transazione.

Messe così in chiaro le cose, non è possibile concepire che le proposte transazioni abbiano per scopo di por fine a liti, dubbie nel l'esito sia per l'una copia per le altre parti.

Se di transazione si può parlare, egli è solo, - se mai - per favorire la sistemazione delle due Cooperative "Aedes Reomanae", surrogatasi all'antica Cooperativa "Case e Alloggi", e "Littium", e del Sig. Novaro, tenendo per base da un lato la equità, dall'altro il vantaggio che può risultare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Quanto all'equità, essa può soltanto essere considerata con criteri assolutamente soggettivi dello

Istituto.

Quanto ai vantaggi che possono derivare all'Istituto medesimo - ove si voglia prescindere dalla ipotesi, niente affatto improbabile, che potrebbe lo Istituto delle Assicurazioni divenire compratore degli stabili ipotecati, se concessi agli incanti fino alla copertura dei propri crediti, a prescindere da ciò, non può essere trascurata la considerazione - che alla continuazione dei giudizi di espropriazione - lunghi, dispendiosi e di esito non assolutamente certo quanto al rimborso integrale della somma mutuata ed accessori - potrebbe preferirsi una sistemazione - fatta con severi criteri - , mediante la quale fosse assicurato allo Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

- 1°) il pagamento immediato di tutti gli interessi sui capitali mutuati dal 1913 in poi;
- 2°) il rimborso immediato di tutte le spese, ripetibili ed irripetibili, sostenute dalla Cassa Pensioni;
- 3°) il rimborso immediato delle somme pagate al Notaio Golizzi e dei premi per le Assicurazioni Incendi;
- 4°) il rimborso dei capitali mutuati, in parte immediatamente, in parte in un tempo inferiore

a quello stabilito nei contratti.

Con osservanza

Ho. Avv. Francesco Soro

Il Comitato,

Sentite le informazioni e le deduzioni del Direttore Generale in merito alle vertenze di cui trattasi ed esaminata la sopra trascritta relazione dell'avv. Soro;

Riconosce, secondo anche le conclusioni della relazione suddetta, che, per quanto non possa esservi dubbio sulla fondatezza dei procedimenti esecutivi promossi dalla Cassa Mutua Pensioni di Corino per il recupero dei crediti in parola, sia da preferire, se possibile, una conveniente sistemazione bonaria, avuto riguardo alla complessità dei rapporti che nel caso concreto verrebbero turbati con la continuazione dei giudizi di esproprio e tenuto pure conto che il loro espletamento richiederebbe tempo assai lungo e spese non lievi, mentre a ragione delle difficili condizioni attuali potrebbe dare risultati non del tutto soddisfacenti e potrebbe, probabilmente, l'Istituto nella necessità di rendersi aggiudicatario degli stabili espropriati;

Sotto quindi le notificazioni e intimazioni che fossero giudicate necessarie od opportune, sia a tutela dei diritti dell'Istituto, sia per indurre gli interessati a prestarsi agli accordi, delibera che siano avviate trattative per l'amichevole composizione delle diverse pendenze sulle stesse basi di massima già formulate dal Re. Commissario Liquidatore della Cassa Mutua Pensioni e cioè:

Nei riguardi del Signor Eugenio Novaro:

Rinuncia formale al giudizio di opposizione all'intimato gli precetto immobiliare; pagamento integrale delle rate di ammortamento scadute sul mutuo di lire 355.000 - e dei relativi interessi di mora, e rimborso, altresì, in proporzione dell'ammontare del mutuo predetto, di tutte le spese, nessuna eccettuata, sostenute dalla Cassa Mutua Pensioni e dall'Istituto Nazionale in dipendenza della procedura fallimentare e per gli iniziati procedimenti esecutivi;

Se quanto all'ammortamento del residuo debito, resta inteso che debba ridursi a venti anni il periodo dell'ammortamento medesimo, come già convenuto col Re. Commissario, portandosi inoltre la misura dell'interesse per

residuo debito al 6%, e cioè allo stesso saggio fissato dal Consiglio di Amministrazione rispetto ai mutui per case popolari od economiche, da concedersi dall'Istituto;

Nei riguardi poi della Società Cooperativa "Liduum" e "Aedes Romanae", cui vorrebbero rispettivamente accollati gli altri due mutui di lire 280.000 e di lire 450.000;

Pagamento integrale delle rate di ammortamento scadute sui detti mutui, coi relativi interessi di mora, oltre il rimborso, in proporzione degli importi medesimi, di tutte le spese, così come stabilito nei confronti col Novaro, ferme peraltro restando la durata e le modalità di ammortamento dei mutui fissate nei rispettivi contratti;

Considerato tuttavia la difficoltà da parte delle Cooperative Liduum e Aedes Romanae di accettare le sopra enunciate condizioni, si consente che nelle trattative il Direttore Generale possa arrivare ad un accordo su basi alquanto diverse, sempre quando risulti in qualche modo dimostrato, che lo stato attuale delle due Cooperative non dia loro mezzo di soddisfare subito le integrali rate di

ammortamento scadute e gli interessi di mora;

Del risultato delle trattative nei sensi su espressi e dei concreti accordi sui quali sarà stata possibile ottenere la piena reciproca adesione di tutti gli avvenuti causa della fallita Cooperativa Case ed Alloggi, il Direttore Generale informerà il Comitato promuovendone le definitive deliberazioni.

Dopo di ciò il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario, censore

[Signature]

[Signature]
[Signature]

